



Città metropolitana di Venezia

Imposta di bollo
assolta in modo
virtuale Aut.
Agenzia delle
Entrate n.
97271/2016
€

CONTRATTO D'APPALTO

dei lavori pubblici di

.....
.....

(CUP: - CIG:)@

Scrittura privata

- da una parte:

Il Dott. Massimo Gattolin , nato _____, il _____

e domiciliato per la carica presso la sede della Città metropolitana di Venezia codice fiscale numero 80008840276, “Codice Anagrafe Unica Stazione Appaltante” 0000242008, che nel contesto dell’Atto verrà chiamata, per brevità, anche “Città metropolitana”. Il Dott. Gattolin competente, nella sua qualità di dirigente, a stipulare i contratti per conto della “Città metropolitana” ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. numero 267/2000, dell’art. 28 dello statuto della Città Metropolitana di Venezia, dell’art. 21 del regolamento della Provincia di Venezia per la disciplina dei contratti e del decreto del Presidente della _____, interviene nel presente Atto per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale numero del, protocollo numero.....;

- dall'altra parte:

il sig. , nato a (..), il .. 19.., il quale interviene nel presente Atto in qualità di legale rappresentante, come tale munito dei necessari poteri, della impresa/Società, con sede legale in (.....), Via, cap., codice fiscale e

iscrizione alla Camera di Commercio di n., capitale sociale euro/00 (€) interamente versato, data di iscrizione, Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A., annotata con la qualifica di, nella sezione speciale in data La suddetta impresa/Società nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche "Appaltatore".

(se invece la parte è un procuratore) il sig., nato a (.), il .. 19.., residente a(.), in Via, cap., il quale interviene nel presente Atto in nome e per conto della impresa/società, con sede legale in(.), Via, cap., codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio di n....., capitale sociale euro/00 (€) interamente versato, data di iscrizione, Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A., in forza di procura rilasciata dal legale rappresentante di, sig., con scrittura privata autenticata dal Notaio dott., rep., del ... 20., registrata all' Ufficio di, in data al n..... serie che, in originale/ in copia certificata conforme in data dallo stesso Notaio, è allegata al presente Atto sub ".." per formarne parte integrante e sostanziale.

(in caso di RTI) il sig. interviene nel presente Atto in nome e per conto di, società capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese con:

-, con sede in (.), Via n...., cap., capitale sociale interamente versato €, codice fiscale e numero

d'iscrizione del Registro delle Imprese di, data di iscrizione ..
....., Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A.;
-, con sede in (..), Via n... , cap.,
capitale sociale interamente versato €, codice fiscale e numero
d'iscrizione del Registro delle Imprese di, data di iscrizione ..
....., Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A.;
giusta atto di costituzione di associazione temporanea di imprese e conferimento di
mandato collettivo speciale con rappresentanza, stipulato con scrittura privata
autenticata dal Notaio dott., rep., del ..
....., registrata all'Ufficio di, in data..... al numero serie .. che,
in originale/ in copia certificata conforme in data dallo stesso Notaio,
è allegata al presente Atto sub “..” per formarne parte sostanziale ed integrante.

Il raggruppamento temporaneo di imprese, come sopra costituito, verrà chiamato, per
brevità, nel contesto dell'Atto anche “Appaltatore”.

PREMESSO

- che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

- che la Città metropolitana di Venezia ha presentato il progetto AMICA-E (Azioni Metropolitane Inter Comunali per l'Ambiente e l'Energia), che prevede l'attuazione di misure di risparmio energetico, utilizzo di energie rinnovabili in edifici pubblici ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione, anche attraverso il

coinvolgimento del settore privato, tramite le Società di Servizi Energetici - ESCO
“Energy Service Company”

- che l'esecuzione nell'esecuzione dei servizi tecnici per l'effettuazione sugli impianti di pubblica illuminazione delle DE *ex novo*; l'effettuazione o, laddove già presente, l'aggiornamento del censimento sugli impianti la compilazione delle schede di audit secondo il modello messo a disposizione dalla Città Metropolitana di Venezia nell'allegato II e III al Disciplinare Tecnico è stata definitivamente aggiudicata all'“Appaltatore” con determinazione del dirigente del Servizio Ambiente numero del, protocollo numero, esecutiva ai sensi di legge;

- che la suddetta determinazione dirigenziale è divenuta efficace a seguito di verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo all' “Appaltatore”, come previsto dall'art. 32, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e s.m.i. e a seguito della comunicazione del Servizio gestione procedure contrattuali del prot. numero del .. ;

- che sono state effettuate le pubblicazioni dei risultati della procedura di affidamento di cui trattasi, come previsto dall'art. 98 del D.Lgs. numero 50/2016 e s.m.i.;

- (solo per società di capitali) che l'“Appaltatore” ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, numero 187, la dichiarazione datata, relativa alla composizione societaria, all'inesistenza o meno di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con “diritto di voto”, all'inesistenza o meno di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta dichiarazione è stata trasmessa dall' “Appaltatore”, come allegato, alla nota del, acquisita al protocollo della “Città metropolitana” in data al n.....;

- che sono state eseguite le comunicazioni previste dall'art. 76, comma 5, del D.Lgs. numero 50/2016 e s.m.i., con le modalità indicate dal comma 6 del medesimo articolo, come risulta dalle note protocollo numeri _____ in data _____, e che è decorso, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. numero 50/2016 e s.m.i., il termine dilatorio di trentacinque (35) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, intervenuta in data _____, ragione per cui è possibile procedere alla stipulazione del presente contratto;

- che è stato acquisito il documento di verifica di autocertificazione dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____, in data _____, documento numero _____, dal quale risulta la qualità e i poteri che legittimano il firmatario alla stipula del presente atto;

- (ipotesi A) che il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 88 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, la "Città metropolitana" recederà dal contratto;

- (ipotesi D) che ai sensi dell'articolo 29 della l. n. 114/2014 non deve essere acquisita la documentazione antimafia, dato che l'impresa risulta iscritta nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo di _____;

- (ipotesi E) che la "Città metropolitana" ha acquisito attraverso il sistema SICEANT la comunicazione dalla quale risulta il seguente esito: "Comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 88,

comma 1, del D. lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia)”;

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(PREMESSE)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2

(OGGETTO DELL'APPALTO)

1. La “Città metropolitana”, come sopra rappresentata, affida all’“Appaltatore” che, come sopra rappresentato, accetta, l’esecuzione del servizio di Assistenza Legale, Amministrativa e Contabile, (cd. ‘ADVISOR’) per l’attuazione del Programma di Investimento denominato “AMICA-E- Azioni Metropolitane Inter Comunali per l’Ambiente e l’Energia come da disciplinare e capitolato amministrativo.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L’appaltatore si impegna a eseguire l’incarico seguendo con particolare attenzione quanto indicato nel bando, nel disciplinare di gara, nel presente Capitolato e quanto riportato nell’offerta tecnica presentata in gara, assicurando adeguata assistenza, con personale professionale idoneo e qualificato inseriti nel gruppo di lavoro indicato nella domanda di partecipazione, nella fornitura dei servizi specialistici prescritti nel bando di gara, previa semplice richiesta ed indicazione degli uffici competenti preposti all’implementazione del Programma di Investimento come descritto nel Contratto BEI/Città Metropolitana di Venezia

ARTICOLO 4

(CORRISPETTIVO DELL'APPALTO)

1. La “Città metropolitana” pagherà all’“Appaltatore”, che accetta, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di/00 euro (€), oltre I.V.A ndla misura di legge.

2. Il pagamento del corrispettivo riconosciuto all'affidatario al termine della procedura di gara avverrà a seguito di presentazione di regolari fatture elettroniche, entro il termine finale di scadenza del Contratto BEI, con pagamento in rate così suddivise:

- la 1° rata pari al 20% del corrispettivo contrattuale verrà liquidata entro 15 giorni dall'inizio del servizio, secondo le modalità previste dall'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016;
- 30% del corrispettivo contrattuale ripartito in rate semestrali posticipate commisurate agli stati di avanzamento effettivi delle attività presentati dall'affidatario. La prima rata non potrà essere corrisposta se non sono trascorsi tre mesi dell'erogazione dell'anticipazione;
- 50% del corrispettivo contrattuale a saldo delle attività, previa verifica delle regolare esecuzione delle prestazioni attese, in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività, nonché dell'approvazione da parte della BEI della rendicontazione finale;

3. I pagamenti restano subordinati, pertanto, alla effettiva erogazione dei relativi finanziamenti da parte della Banca Europea degli Investimenti alla Città Metropolitana di Venezia .

4. E' prevista la sospensione dei termine di pagamento delle fatture per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario.
5. Il tasso degli interessi per l'eventuale ritardato pagamento è determinato in misura pari all'interesse legale vigente pro tempore, senza alcuna maggiorazione.
6. Il termine di cui sopra si ritiene a pieno titolo sospeso qualora la Città Metropolitana di Venezia provveda a muovere contestazioni all'aggiudicatario riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o ad irregolarità fiscale del documento contabile.
7. La "Città metropolitana" si impegna ad inviare gli avvisi di pagamento alla sede legale dell'"Appaltatore".
8. La "Città metropolitana" dichiara che effettuerà i pagamenti all'"Appaltatore", in acconto e a saldo, mediante mandati di pagamento per mezzo del Tesoriere: Unicredit S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell'Orologio – San Marco 191.
9. L'"Appaltatore" informa che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo è il sig., al quale la "Città metropolitana" effettuerà i pagamenti relativi al presente Atto, con esonero da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti. La cessazione o la decadenza dall'incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla "Città metropolitana".
10. L'"Appaltatore" dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo, da notificarsi alla "Città metropolitana", a cura e spese dell'"Appaltatore" stesso, deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che, in difetto della suddetta dichiarazione e del conseguente nulla osta a seguito delle verifiche di legge, nessuna responsabilità può

attribuirsi alla “Città metropolitana” per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

11. La “Città metropolitana”, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al presente contratto è stata impegnata con la determinazione dirigenziale numero del 2016, protocollo numero, (impegno numero

12. La “Città metropolitana” avverte, inoltre, l’“Appaltatore” che le fatture relative al presente contratto dovranno essere completate con gli estremi del contratto medesimo e con il numero, la data e il protocollo della determinazione di impegno della spesa citata al comma 11, come previsto dall’art. 191 del D.Lgs. numero 267/2000.

13. La “Città metropolitana” informa l’“Appaltatore” che ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 vige l’obbligo della fatturazione elettronica per gli enti locali. Il Codice Univoco dell’ufficio destinatario della fattura elettronica è il seguente:

.....

ARTICOLO 5

(TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)

1. L’“Appaltatore” assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni.

2. A tal fine si impegna a comunicare alla “Città metropolitana”, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.

3. L’“Appaltatore” si impegna a dare immediata comunicazione alla “Città

metropolitana” ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La “Città metropolitana” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell’inadempimento.

ARTICOLO 6

(TERMINI PER L’ESECUZIONE E L’ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO)

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto in data....., per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in mesi 18 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

E’ facoltà dell’Ente prorogare la durata del contratto, in caso di proroga concessa dalla BEI, per un massimo di ulteriori 6 mesi alle medesime condizioni contrattuali.

~~ARTICOLO 7~~

(PENALE PER I RITARDI)

1. Ai sensi dell’art. 113 bis, comma 2, le penali dovute per il ritardato adempimento sono determinate in misura giornaliera tra lo zero virgola tre per mille (0,3‰) e l’uno per mille (1‰) dell’ammontare netto contrattuale, da determinare, in base all’insindacabile valutazione del r.u.p. in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo. Esse non possono comunque superare complessivamente il dieci per cento (10%) dell’ammontare netto contrattuale, pena la facoltà per la “Città metropolitana”

di risolvere il contratto in danno dell'“Appaltatore”.

ARTICOLO 8

(CONTROLLI)

L'appaltatore si impegna a fornire qualsiasi informazione dettagliata che possa essere richiesta dalla BEI o dalla Città Metropolitana di Venezia per controllare che i Servizi contrattuali di sviluppo progettuale e le clausole del Contratto siano stati correttamente eseguiti.

L'appaltatore terrà a disposizione della BEI, della Città Metropolitana di Venezia e della Commissione Europea, tutti i documenti originali, soprattutto i registri contabili e tributari, o, in casi del tutto eccezionali e debitamente giustificati, copie autentiche dei documenti originali inerenti al Contratto, conservati su mezzi adeguati - informatici e cartacei - che ne garantiscono l'integrità in conformità con la legge nazionale applicabile, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di pagamento del saldo.

L'appaltatore accetta che la Commissione Europea e/o la BEI possano eseguire delle verifiche e dei controlli sul contenuto delle prestazioni eseguite a fronte degli importi erogati, sia direttamente - mediante il proprio personale - sia mediante enti esterni autorizzati a operare per loro conto. Tali verifiche e controlli possono essere effettuati durante il periodo di esecuzione e validità del contratto fino alla data di pagamento del saldo e per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di pagamento del saldo. Ove ne ricorrano i presupposti, gli accertamenti potranno portare a decisioni di recupero di somme da parte della BEI e/o della Commissione Europea.

L'appaltatore si impegna a concedere al personale della BEI e della Città Metropolitana di Venezia e al personale esterno autorizzato da essi e/o dalla Commissione Europea, il diritto di accedere alle sedi e ai locali in cui vengono

eseguiti i Servizi contrattuali di sviluppo progettuale e a tutte le informazioni, incluse quelle in formato elettronico, necessarie per la conduzione di tali verifiche.

La Corte dei Conti europea e OLAF avranno gli stessi diritti della BEI e della Commissione Europea, ossia il diritto di accesso, per quanto attiene ai controlli e alle verifiche.

ARTICOLO 9 (PROTOCOLLO DI LEGALITA')

L'“Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” siglato dalla Regione Veneto, Prefetture – Uffici Territoriali del Governo del Veneto, Anci Veneto e Upi Veneto in data 7 settembre 2015, a cui la Città metropolitana di Venezia ha aderito con determinazione del segretario generale n. 3686 del 22 dicembre 2015, prot. n. 104907, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne il contenuto e gli effetti.

ARTICOLO 10 (RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO)

1. La “Città metropolitana” e l'“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del presente contratto gli articoli 108 e 109 del D.Lgs. numero 50/2016 e s.m.i e l'articolo 92 del D. Lgs. 81/2008.
2. (antimafia ipotesi A) La “Città metropolitana” recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011.
3. L'“Appaltatore” si impegna, inoltre, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell'ambito dei rapporti con la stazione appaltante, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Venezia consultabile alla pagina <http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/codici-disciplinari-e-di-comportamento>. La “Città metropolitana”, verificata la violazione di uno o più dei suddetti obblighi, la contesta per iscritto all’“Appaltatore” assegnando un termine non superiore a dieci (10) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la “Città metropolitana” procederà all’applicazione della penale di cui all’articolo 7 del presente contratto, oppure, nei casi considerati più gravi dal predetto Codice, alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile e all’incameramento della cauzione definitiva. La “Città metropolitana” può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno.

ARTICOLO 11

(MODALITA’ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)

1. La “Città metropolitana” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che eventuali controversie relative all’esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del giudice ordinario, con esclusione dell’arbitrato.
2. L’“Appaltatore” accetta come Foro competente il Foro di Venezia.

ARTICOLO 12

(CAUZIONE DEFINITIVA)

1. La “Città metropolitana” e l’“Appaltatore” dichiarano che, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto, l’“Appaltatore” ha costituito, ai sensi

dell'articolo 103 del D.Lgs. numero 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva, a mezzo fideiussione bancaria/assicurativa numero, in data .. 20.., stipulata conS.p.A., Agenzia, per/00 euro (€00).

2. Copia della suddetta polizza fideiussoria è stata acquisita come allegato alla nota trasmessa dall'“Appaltatore” in data .. 20.., registrata al protocollo della “Città metropolitana” il .. 20.. al numero Detta polizza è conservata agli atti della “Città metropolitana”.

3. La “Città metropolitana” e l'“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia è ridotta del cinquanta per cento (50%) rispetto alla misura fissata dalla legge, in quanto l'“Appaltatore” è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, prevista dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. numero 50/2016 e s.m.i., come risulta dalla copia dell'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici numero, emessa in data dalla società e da.....(vedi art. 93 D. Lgs. 50/2016) oppure in quanto trattasi di micro/piccola/media impresa, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. La “Città metropolitana” e l'“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei termini e per gli importi previsti dall'articolo 103 del D. Lgs. numero 50/2016 e s.m.i..

5. La “Città metropolitana” e l'“Appaltatore” concordano che, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'“Appaltatore”, la “Città metropolitana” ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che l'“Appaltatore” è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine assegnatogli, se la “Città metropolitana” abbia dovuto, nel frattempo, valersi in tutto o in parte di essa.

6. La “Città metropolitana” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione della definitiva accettazione dei degli elaborati.

ARTICOLO 13

(OBBLIGHI DELL’“APPALTATORE” NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI)

1. Il signor dichiara che l’“Appaltatore” applica ai propri lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro del settoreed agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

ARTICOLO 14

(OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE)

1. Le Parti danno atto che l’“Appaltatore” ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, numero 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori, escluso il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore, inferiore a quindici, *ovvero* che l’“Appaltatore” risulta in regola con le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, numero 68, come risulta dal certificato del , rilasciato dalla Provincia/Città metropolitana di

ARTICOLO 15

(REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA)

1. La “Città metropolitana” dà atto che l’“Appaltatore” è in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal Durc On Line protocollo INAIL/INPS_..... richiesto in data, con scadenza validità il

ARTICOLO 16

(DOMICILIO DELL'“APPALTATORE”)

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'“Appaltatore” elegge domicilio nel comune di, all'indirizzo

ARTICOLO 17

(SPESE CONTRATTUALI)

1. L'“Appaltatore” assume a proprio carico le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

2. Le spese contrattuali di/00 euro (€00) sono a carico dell'“Appaltatore” che ha già provveduto a depositarle presso il Tesoriere: Unicredit S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell'Orologio – San Marco 191, sul c/c intestato alla Città metropolitana di Venezia IBAN: IT69T0200802017000101755752.

ARTICOLO 18

(REGISTRAZIONE)

1. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, numero 131.

ARTICOLO 19

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. Il dirigente ing. Andrea Menin informa l'“Appaltatore” che titolare del trattamento è la “Città metropolitana” stessa e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, responsabile del suddetto trattamento è il dott. Angelo Brugnerotto, dirigente del Servizio Gestione procedure contrattuali; per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione l'ing. Andrea Menin, dirigente del Servizio Gestione del patrimonio edilizio / Servizio manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico e, per quanto attiene ai pagamenti, il dott. Matteo Todesco, dirigente del Servizio

Economico Finanziario.

2. La “Città metropolitana”, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni, informa l’“Appaltatore” che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile, le parti dichiarano espressamente di approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: articolo 3 (Obblighi dell’Appaltatore e documenti facenti parte del contratto), articolo 4 16 (Corrispettivo dell’Appalto), articolo 5 (Tracciabilità dei flussi finanziari), articolo 6 (Termini per l’esecuzione e l’ultimazione dei lavori), articolo 7 (Penali per i ritardi), articolo 13 (Risoluzione e recesso del contratto), articolo 17 (Subappalto), articolo 18 (Obblighi dell’“Appaltatore” nei confronti dei propri lavoratori dipendenti). Il presente atto viene sottoscritto mediante apposizione di firma digitale i cui certificati, rilasciati per il sig. _____ da, numero seriale, e per il dott. Massimo Gattolin da Infocert S.p.a., numero seriale _____ (AMBIENTE), risultano validi e non revocati sulla base dell’apposita attestazione generata dal rispettivo certificatore all’atto dell’apposizione della loro firma.